

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 ed in particolare l'articolo 35, comma 6, che autorizza la Giunta regionale a stabilire, con propria deliberazione, l'eventuale partecipazione alla spesa da parte dell'utenza per le prestazioni rese nei Centri traumatologici territoriali;
- richiamata la propria precedente deliberazione n. 3467 in data 17 novembre 2006 avente per oggetto: "Aggiornamento delle prestazioni e delle relative tariffe da erogare presso i Centri traumatologici della Valle d'Aosta. Sostituzione dell'allegato 3 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1452 del 19 maggio 2006 e revoca della DGR 3899/2005.";
- richiamata la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 e successive modificazioni "Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria" ed in particolare l'articolo 6 che prevede la presenza sul territorio regionale di centri traumatologici come strutture territoriali che assolvono alla funzione di primo filtro per il trattamento in loco di eventi traumatici e che le prestazioni ivi erogate sono a pagamento, non rientrando tra i livelli di assistenza;
- considerato che è nell'interesse della Regione e dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta favorire il ricorso ai Centri traumatologici al fine di diminuire gli accessi al servizio di Pronto Soccorso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto sanitari verso tale destinazione in tutti quei casi che non richiedono necessariamente il ricovero immediato in strutture ospedaliere;
- considerato che il fatto di dover anticipare il corrispettivo delle prestazioni erogate ed affrontare le pratiche di rimborso per un utente, spesso straniero, quindi con difficoltà di comunicazione, può costituire un deterrente all'utilizzo di tali ambulatori territoriali ed un ricorso più frequente al Pronto soccorso;
- evidenziato inoltre che molti sciatori che frequentano le piste da sci non sono ancora dotati di copertura assicurativa, stipulata in proprio o garantita dall'adesione a particolari pacchetti proposti al momento dell'acquisto dei biglietti o degli abbonamenti per usufruire degli impianti di risalita, copertura che prevede la restituzione degli importi versati per cure erogate presso i Centri traumatologici;
- ritenuto quindi necessario incentivare gli utenti delle piste da sci a dotarsi, per eventuali infortuni, di copertura assicurativa che garantisca all'Azienda U.S.L. il recupero dei costi delle prestazioni erogate;
- considerato pertanto opportuno prevedere che l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta stipuli apposite convenzioni con le imprese assicuratrici che operano nel campo degli infortuni, in particolare quelli che intervengono sulle piste da sci, al fine di:
 - disincentivare gli accessi al servizio di Pronto Soccorso per gli eventi traumatici di minore entità,
 - sgravare il servizio dei trasporti sanitari diretti al Pronto soccorso,

- avere la garanzia del recupero delle somme dovute per le prestazioni effettuate entro termini prefissati;
- ritenuto che tali convenzioni debbano prevedere l'impegno per le imprese assicuratrici a:
 - garantire il pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 giorni dalla fatturazione da parte dell'Azienda U.S.L. (decorso tale termine, l'applicazione dello sconto decade);
 - prevedere un termine per l'inoltro della documentazione relativa all'infortunio da parte dei Centri traumatologici non inferiore a 10 giorni dalla data dell'evento;
 - escludere ogni forma di franchigia sui corrispettivi relativi alle prestazioni erogate;
 - utilizzare procedure e modulistica standard per l'inoltro della documentazione relativa all'infortunio

e per l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta a:

- applicare uno sconto pari al 10% sulle tariffe di cui alla DGR 3467/2006;
- farsi carico, per conto dell'utente, dell'avvio delle pratiche relative alla segnalazione di infortunio e della trasmissione della documentazione relativa alle prestazioni erogate;
- evidenziato che al finanziamento del Servizio sanitario regionale la Regione provvede con fondi del proprio bilancio, ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18.12.2009 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010/2012 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2010 e di disposizioni applicative, come modificata con DGR 3420/2010;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Capo Servizio del Servizio sanità territoriale dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge Regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le seguenti disposizioni all'Azienda USL della Valle d'Aosta:

“l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta stipula apposite convenzioni con le imprese assicuratrici che operano nel campo degli infortuni sulle piste da sci, per il rimborso delle somme dovute per le prestazioni erogate presso i Centri traumatologici della Valle d'Aosta, alle seguenti condizioni:

che le imprese assicuratrici:

- garantiscano il pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 giorni dalla fatturazione da parte dell'azienda USL (decorso tale termine, l'applicazione dello sconto decade);
- prevedano un termine per l'inoltro della documentazione relativa all'infortunio da parte dei Centri traumatologici non inferiore a 10 giorni dalla data dell'evento;
- escludano ogni forma di franchigia sui corrispettivi relativi alle prestazioni erogate;
- utilizzino procedure e modulistica standard per l'inoltro della documentazione relativa all'infortunio

che l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta:

- applichi uno sconto pari al 10% sulle tariffe di cui alla DGR 3467/2006;
- si faccia carico, per conto dell'utente, dell'avvio delle pratiche relative alla segnalazione di infortunio e della trasmissione della documentazione relativa alle prestazioni erogate”;

2. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per i provvedimenti di competenza e per una capillare e tempestiva informazione agli operatori ed alle strutture interessate.

§

PI